



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

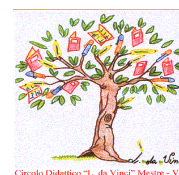
ISTITUTO COMPRENSIVO "L. DA VINCI" - MESTRE (VE)

via Tevere, 93 - tel. 041614863 - fax 0415346917

Codice meccanografico: VEIC87300D - C.F. 82011580279

<http://www.icleonardodavincivenezia.edu.it>

veic87300d@istruzione.it veic87300d@pec.istruzione.it



Allegato al Decreto di indizione elezioni del Consiglio d'Istituto 2025-2028

Tutti i docenti, il personale ATA, i genitori degli alunni iscritti in questo Istituto o coloro che ne fanno legalmente le veci, compresi negli elenchi degli elettori divisi per classe e distribuiti per componente, Tutti i docenti, il personale ATA, i genitori degli alunni iscritti in questo Istituto o coloro che ne fanno legalmente le veci, compresi negli elenchi degli elettori divisi per classe e distribuiti per componente, sono convocati per eleggere i propri rappresentanti in seno al predetto Organo Collegiale.

In vista delle elezioni, si forniscono le seguenti informazioni:

Considerato che la popolazione del nostro Istituto è superiore a 500 alunni, il Consiglio di Istituto sarà costituito da 19 membri così assegnati:

- a) DIRIGENTE SCOLASTICO membro di diritto;
- b) n. 8 rappresentanti del PERSONALE DOCENTE eletti dal corrispondente personale a tempo indeterminato e a tempo determinato, con esclusione dei supplenti temporanei.
- c) n. 8 rappresentanti dei GENITORI degli ALUNNI eletti dai genitori degli alunni iscritti o di chi ne fa legalmente le veci, intendendosi come tali le persone fisiche alle quali sono attribuiti, con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, poteri tutelari ai sensi dell'art. 348 del Codice Civile.
- d) n.2 rappresentanti del PERSONALE AMMINISTRATIVO e AUSILIARIO eletto dal corrispondente personale a tempo indeterminato e a tempo determinato, con esclusione dei supplenti temporanei.

ELETTORATO ATTIVO (chi può votare) E PASSIVO (chi può essere eletto)

COMPONENTE GENITORI

Entrambi i genitori degli allievi partecipano all'elezione di otto loro rappresentanti.

L'elettorato attivo e passivo per le elezioni dei rappresentanti dei genitori spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali siano attribuiti, con provvedimento dell'autorità giudiziaria, poteri tutelari, ai sensi dell'art. 348 del codice civile. Sono escluse, pertanto, le persone giuridiche, in quanto, ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, il voto è personale. Non spetta l'elettorato attivo e passivo al genitore che ha perso la potestà sul minore.

COMPONENTE DOCENTI

Il personale docente a tempo indeterminato o determinato con contratto sino al termine delle lezioni (30/06) ovvero dell'anno scolastico (31/08) partecipa all'elezione di otto rappresentanti.

I docenti a tempo indeterminato (compresi i docenti utilizzati o in assegnazione provvisoria nella scuola in cui prestano servizio) e a tempo determinato (compresi i docenti di Religione Cattolica) con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche (30/06) o dell'anno scolastico (31/08) hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.

I docenti in servizio in più istituti esercitano l'elettorato attivo e passivo per l'elezione degli organi collegiali di tutti gli istituti in cui prestano servizio.

I docenti non di ruolo supplenti temporanei non hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.

Assenza dal servizio del personale docente: conservazione del diritto di elettorato.

Il personale docente assente per qualsiasi legittimo motivo dal servizio, esercita l'elettorato attivo e passivo per tutti gli organi collegiali della scuola.

Il personale docente che si trova nella situazione precedentemente descritta e che sia sostituito da un supplente il cui rapporto di impiego ha durata presunta non inferiore a 180 giorni può esercitare l'elettorato attivo e passivo per il consiglio d'istituto.

I due punti di cui sopra si applicano anche al personale assente dal servizio per motivi sindacali o perché membro del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione.

Assenze dal servizio del personale docente: perdita del diritto di elettorato

Il personale docente che non presta effettivo servizio di istituto, perché, ai sensi di disposizioni di legge, esonerato dagli obblighi di ufficio per l'espletamento di altre funzioni o perché comandato o collocato fuori ruolo non ha diritto di elettorato attivo e passivo per l'elezione degli organi collegiali a livello di istituto, salvo quanto stabilito nell'art. 11 dell'OM 215/91 ("conservazione del diritto di elettorato"). Perde, altresì, il diritto di elettorato il personale docente in aspettativa per motivi di famiglia.

COMPONENTE ATA

Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario partecipa all'elezione di due rappresentanti.

L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale A.T.A. nel consiglio d'istituto spetta al personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato sino al 31/08 o al termine delle attività didattiche (30/06).

Il personale A.T.A. assente per qualsiasi legittimo motivo di servizio, esercita l'elettorato attivo e passivo per tutti gli organi collegiali della scuola. Ciò si applica anche al personale assente dal servizio per motivi sindacali o perché membro del Consiglio Nazionale della pubblica istruzione.

Il personale A.T.A. supplente temporaneo non ha diritto all'elettorato attivo e passivo.

Assenze dal servizio del personale A.T.A.: perdita del diritto di elettorato Il personale A.T.A.

che non presta effettivo servizio di istituto perché, ai sensi di disposizioni di legge, esonerato dagli obblighi di ufficio per l'espletamento di altre funzioni o perché comandato o collocato fuori ruolo perde il diritto di elettorato attivo e passivo per l'elezione degli organi collegiali a livello di circolo o d'istituto. Perde altresì il diritto di elettorato il personale A.T.A. in aspettativa per motivi di famiglia.

INCOMPATIBILITÀ E CONDIZIONI DI INELEGGIBILITÀ

Il personale sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare, o che si trovi sospeso in via cautelare in attesa di procedimento penale o disciplinare, non può esercitare in alcun caso l'elettorato attivo e passivo.

Gli elettori che facciano parte di più componenti (es. docente genitore di un alunno) esercitano l'elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a cui partecipano.

Gli elettori suddetti che siano stati eletti in rappresentanza di più componenti nello stesso organo collegiale devono optare per una delle rappresentanze. Tuttavia, il candidato eletto in più consigli di circolo e d'istituto anche se per la stessa componente non deve presentare opzione e fa parte di entrambi i consigli.

I docenti in ogni caso devono rinunciare all'eventuale carica elettiva, ottenuta come appartenenti alla componente genitori, in seno ai consigli di interclasse e di classe e ai consigli di intersezione.

FORMAZIONE LISTE

Le liste dei candidati sono distinte per ciascuna delle componenti (genitori, docenti e personale A.T.A.).

I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita.

Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza per le elezioni dello stesso Consiglio di Istituto, né può presentarne alcuna.

PRESENTAZIONE LISTE

Possono essere presentate più liste per ciascuna componente. Ogni lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna delle categorie e precisamente fino a 16 genitori, 16 docenti, 4 rappresentanti del personale A.T.A.

Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un numero romano e da un motto.

Le liste devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della Commissione Elettorale presso l'Ufficio di Segreteria dell'Istituto Comprensivo dalle ore 9:00 del giorno 10/11/2025 alle ore 12:00 del giorno 17/11/2025.

Ciascuna lista deve essere presentata dal seguente numero minimo di presentatori:

- LISTA DEI GENITORI: N. 20 presentatori;
- LISTA DEI DOCENTI: N. 12 presentatori;
- LISTA DEL PERSONALE A.T.A.: N. 2 presentatori.

I presentatori di lista non possono essere candidati.

Prospetto riassuntivo numero presentatori di lista e numero massimo di candidati eleggibili per la categoria GENITORI, DOCENTI/ATA

COMPONENTI	PRESENTATORI DI LISTA	NUMERO MASSIMO CANDIDATI LISTA	NUMERO MASSIMO CANDIDATI ELEGGIBILI	NUMERO MASSIMO DI PREFERENZE
GENITORI	20	16	8	2
DOCENTI	12	16	8	2
ATA	2	4	2	1

PROPAGANDA ELETTORALE

L'illustrazione dei programmi e la presentazione dei candidati possono essere effettuate dai presentatori di lista e dai candidati stessi nel corso di assemblee da tenersi dal 12/11/2025 al 28/11/2025, presso la sede Di Vittorio (*centrale*), in orario non coincidente con le attività didattiche.

Le richieste delle riunioni devono essere presentate dagli interessati al Dirigente scolastico in qualsiasi momento purché non oltre il 27 *novembre* 2025.

MODALITÀ DELLE VOTAZIONI

Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore per ogni singola scheda. Le preferenze che possono essere espresse sono:

- n. 2 per la componente genitori;
- n. 2 per la componente docenti;
- n. 1 per la componente A.T.A..

I genitori che hanno figli iscritti in classi diverse, nella scuola secondaria, primaria e/o dell'infanzia votano una sola volta.

Il voto è esprimibile, per entrambi i genitori/tutori/affidatari.

MODULISTICA

I moduli per la presentazione e la sottoscrizione delle liste dei rappresentanti di tutte le componenti al Consiglio d'Istituto necessari sono disponibili presso la Segreteria Didattica.

Non saranno accettate liste presentate con moduli diversi da quelli predisposti dall'Istituto, presentate prima del 10 novembre e/o pervenute fuori termine.

DEPOSITO ALL'ALBO DEGLI ELENCHI DEGLI ELETTORI

Si fa presente che, come indicato [all'art.28 dell'O.M. 215 del 15 luglio 1991](#), contro l'erronea compilazione degli elenchi è ammesso ricorso in carta semplice alla commissione elettorale d'Istituto, entro il termine perentorio di cinque giorni dalla data di affissione all'albo.

RICORSI

Avverso l'erronea compilazione degli elenchi è ammesso ricorso in carta semplice, da parte degli appartenenti alle rispettive categorie interessate, alla commissione elettorale di circolo o d'istituto, entro il termine perentorio di 5 giorni dalla data di affissione all'albo dell'avviso di avvenuto deposito degli elenchi stessi.

La commissione decide entro i successivi 5 giorni, sulla base della documentazione prodotta dall'interessato e di quella acquisita d'ufficio.

I rappresentanti delle liste dei candidati ed i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni, entro 5 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti, alla commissione elettorale di circolo o d'istituto.

I ricorsi sono decisi entro 5 giorni dalla scadenza del termine sopra indicato.

La Commissione Elettorale al fine di garantire l'esercizio del diritto-dovere di voto stabilisce il seguente orario di apertura e di chiusura del seggio posto presso la sede centrale plesso "G. Di Vittorio" posta in via Tevere, 93:

Domenica 30 novembre 2025 dalle ore 9:00 alle ore 12:00

Sede centrale componente genitori, docenti e ATA (tutte le sedi)

Lunedì 1 dicembre 2025 dalle ore 8:00 alle ore 13:30

Sede centrale componente genitori, docenti e ATA (tutte le sedi)

Si comunica di seguito il calendario delle attività per la partecipazione democratica alle operazioni di voto:

Termine	Adempimento
Entro il 16 ottobre 2025 quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle votazioni	Il Dirigente Scolastico (DS) nomina la Commissione Elettorale (CE)
Entro il 27 ottobre 2025 Primo giorno utile dopo il trentacinquesimo giorno antecedente la data delle votazioni	Il DS comunica alla CE i nominativi degli elettori distinti per componente e per seggio.

Dalle ore 9:00 del 10 novembre 2025 Ventesimo giorno antecedente la data delle votazioni	Inizio presentazione delle liste da parte dei candidati, per ciascuna delle componenti
Alle ore 12:00 del 17 novembre 2025 Primo giorno utile dopo il quindicesimo giorno antecedente la data delle votazioni	Termine per la presentazione delle liste da parte dei candidati, per ciascuna delle componenti
Entro le ore 14:00 del 17 novembre 2025 Primo giorno utile dopo il quindicesimo giorno antecedente la data delle votazioni	La CE verifica la validità delle liste presentate e cura l'affissione all'Albo della sede scolastica e all'Albo on line delle liste dei candidati presentate per ciascuna componente
Dal 12 novembre 2025 diciottesimo giorno antecedente la data delle votazioni al 28 novembre 2025 secondo giorno antecedente la data delle votazioni	Possono tenersi le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi, dietro richiesta degli interessati. Sono messi a disposizione spazi per l'affissione dei programmi che possono essere pubblicizzati mediante diffusione di scritti nella scuola.
Entro il 25 novembre 2025 quinto giorno antecedente la data delle votazioni	I seggi sono nominati e insediati
Votazioni	
DOMENICA 30 novembre 2025 dalle ore 9:00 alle ore 12:00 LUNEDI' 1 dicembre 2025 dalle ore 8:00 alle ore 13:30	

COSTITUZIONE SEGGIO ELETTORALE

Il seggio elettorale si insedia il giorno 30 novembre 2025 alle ore 8.30 ;
i componenti del seggio elettorale provvedono alla predisposizione del materiale costituito da:

- urne;
- schede elettorali;
- elenchi degli aventi diritto al voto;

Le operazioni di voto si concludono alle 13.30 del giorno 1 dicembre 2025

Le operazioni di scrutinio si svolgeranno il giorno 1/12/2025 nella sede centrale di
Direzione posta in Via Tevere, 93 al termine delle votazioni.

OPERAZIONI DI SCRUTINIO

Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non possono essere interrotte fino al loro completamento. Alle operazioni predette partecipano i rappresentanti di lista appartenenti alla componente per la quale si svolge lo scrutinio. Delle operazioni di scrutinio viene redatto processo verbale in duplice originale

sottoscritto in ogni foglio dal presidente e dagli scrutatori. Da detto processo verbale devono, in particolare, risultare i seguenti dati:

- 1) numero degli elettori e quello dei votanti, distinti per ogni categoria;
- 2) numero dei voti attribuiti a ciascuna lista;
- 3) numero dei voti di preferenza riportati da ciascun candidato.

Qualora l'elettore abbia espresso preferenze per candidati di lista diversa da quella prescelta, vale il voto di lista e non valgono le preferenze. Qualora, invece, l'elettore abbia espresso nel relativo spazio preferenze per candidati di una lista senza contrassegnare anche la lista, il voto espresso vale per i candidati prescelti e per la lista alla quale essi appartengono. Qualora le preferenze espresse siano maggiori del numero massimo consentito, il presidente del seggio procede alla riduzione delle preferenze, annullando quelle eccedenti.

Le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per l'attribuzione del posto spettante alla lista. Il presidente del seggio deve cercare di interpretare la volontà dell'elettore, sentiti i membri del seggio, in modo da procedere all'annullamento delle schede solo in casi estremi e quando sia veramente impossibile determinare la volontà dell'elettore o quando la scheda sia contrassegnata in modo tale da rendere riconoscibile l'elettore stesso. Un esemplare dei verbali, compilati dal seggio, è depositato presso l'istituto in cui ha operato il seggio. L'altro esemplare, posto in busta chiusa, sulla quale va indicata l'elezione a cui si riferiscono gli atti ("Elezione Consiglio di Istituto triennio 2025/2028") va rimesso subito al seggio che è competente a procedere all'attribuzione dei posti e alla proclamazione degli eletti.

Ogni elettore deve presentarsi munito di documento di riconoscimento valido.

Il voto è espresso personalmente mediante una croce sulla lista o sul candidato sulla scheda già prestampata. Per il numero di preferenze si veda il seguente schema di sintesi.

I genitori con più figli iscritti votano una sola volta.

RICORSI CONTRO I RISULTATI DELLE ELEZIONI

I rappresentanti delle liste dei candidati e i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso alla commissione elettorale d'istituto avverso i risultati delle elezioni entro 5 (cinque) giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti. I ricorsi sono decisi entro 5 (cinque) giorni dalla scadenza del termine sopra indicato. Ai verbali e agli atti concernenti gli scrutini relativi alle elezioni hanno diritto di accesso i componenti delle commissioni elettorali in sede d'esame dei ricorsi eventualmente presentati dai rappresentanti di lista nonché i rappresentanti di lista e i candidati.

